



Det. n° 53

DETERMINA A CONTRARRE

CIG: Z5D2F250DB

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il DPR n.18 del 5 gennaio 1967, recante l’Ordinamento dell’Amministrazione del Ministero degli Affari esteri.

VISTA la L. 7 agosto 1990 N. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 22 dicembre 1990, N. 401 sulla “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura all’estero”;

VISTO il D.I. 27 aprile 1995, N. 392 recante il “Regolamento sull’organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti Italiani di Cultura all’estero”, novellato dal D.I. 3 dicembre 2015, n.211, Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull’organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

VISTO il D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, recante l’Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VISTO il D.M. del 7 giugno 2011 n 5510/456 allegato B;

VISTO il D.M. 16 febbraio 2012, n. 51, Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante l’ “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.M. 2 novembre 2017, n. 192 recante il “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;



VISTA la mancata nomina di un Direttore da parte della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e visto il D.l. n. 392 del 1995 e in particolare l'art. 83, in virtù del quale a decorrere dal 17.05.2020 la Reggenza ad Interim dell'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, è affidata al Console Generale Fabio Monaco;

CONSIDERATO che la promozione della cultura italiana nel territorio di competenza rientra fra le principali finalità degli Istituti Italiani di Cultura così come stabilito dall'art. 8 della citata L. 401/1990 e che come tale il suo perseguimento rileva il pubblico interesse;

CONSIDERATO l'obbligo non delegabile imposto al datore di lavoro di designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP), così come stabilito dalle norme sopra richiamate e in particolare dall'art.18 del D.lgs. 81/2008:

VISTO che tra il personale operante presso l'Istituto italiano di cultura di Edimburgo non è stato possibile individuare un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

CONSIDERATA, di conseguenza, la necessità di dover individuare un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale delle sedi all'estero;

CONSIDERATO l'obbligo non delegabile imposto al datore di lavoro di designare un medico competente, così come stabilito dalle norme sopra richiamate e in particolare dall'art.18 del D.lgs 81/2008, e data la necessità di dover individuare un medico il cui profilo professionale specialistico sia quanto meno paragonabile a quello del cosiddetto medico del lavoro nella norma italiana;

CONSIDERATA l'inesistenza nel sistema sanitario locale di una figura equiparabile a quella del Medico Competente;

VISTO che, ai sensi del co.6 dell'art.3 del D.l. 51/2012, il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

CONSIDERATO che il contraente di seguito citato sarà in grado di individuare e fornire il medico competente, a prezzi congrui al mercato e con la massima professionalità richiesta, anche in ragione della particolare situazione del contesto locale, in termini di reperibilità sul mercato dei requisiti richiesti dalla figura in questione;

ESAMINATI i preventivi ricevuti dalle ditte: a) Frareg Srl, con sede a Milano in Viale Jenner, 38 – 20159; b) TvIgroup Srl con sede a Cerese di Borgo Virgilio – MN in Via Learco Guerra, 84/86



46034; c) Armol Srl con sede a Milano in Via Lampugnano 175 – 20151, d) Ingegneria e Servizi Srl con sede a Lugo (RA) Via F.lli Cortesi, 27 – 48022;

CONSIDERATO che il preventivo della ditta Ingegneria e Servizi Srl non contempla la sorveglianza sanitaria e non soddisfa quindi i criteri richiesti;

RITENUTA CONGRUA la spesa complessiva di €4.800 (€1.950 più €950 a visita per un massimo di 3 visite aggiuntive) indicata da “Armol Srl” per l’incarico annuale RSPP, l’esecuzione delle attività di sicurezza e la sorveglianza sanitaria presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo (Preventivo 070 del 02.11.2020), anche in termini comparativi rispetto agli altri preventivi ricevuti;

L’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo

DETERMINA

Art. 1

La stipula di un contratto con “Armol Srl” con sede a Milano in Via Lampugnano 175 - 20151, società legalmente rappresentata dall’Ing. Enrico MOLINARO, per l’affidamento diretto dell’incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dalle attività correlate al lavoro e per lo svolgimento presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo di tutti i compiti a tale scopo previsti dalla legge, nonché per l’individuazione della figura e la conseguente fornitura dei servizi di medico competente, il cui nominativo e i cui requisiti verranno delineati in un documento separato;

Art. 2

L'importo di €4.800 a favore di “Armol Srl” graverà sui fondi del cap.2761, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'esercizio finanziario 2020 e verrà imputata al titolo II.06 delle uscite del bilancio dell’Istituto italiano di cultura di Edimburgo per lo stesso esercizio finanziario.



Art. 3

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo.

Edimburgo, 09.11.2020

Il Direttore
Fabio Monaco